



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 Del 30-04-16

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016-CONFERMA.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PROF. GALANTE CLAUDIO	P	DODI FABIO	P
FABIANI CORRADO	P	BRONZINA CRISTINA	P
MOSCATELLI OTTAVIO	A	SCANNERINI MARCELLO	P
BALITRO ALESSANDRO	P	PIETRONAVE SANDRA	P
FIORINI NICHOLAS	P	BOCCHI ENRICO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PROF. GALANTE CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016-CONFERMA.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
VINCENZI GIULIANA



PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
VINCENZI GIULIANA

Il Consigliere Balitro relazione sul punto all'o.d.g. richiamandosi al contenuto della proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 38, comma 5, del TUEL prevede che "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";
- che si rende necessario ed urgente provvedere all'adozione del presente atto, trattandosi di provvedimento urgente ed improrogabile, presentando lo stesso come elementi costitutivi scadenze fissate improrogabilmente dalla legge ed il cui ritardo a provvedere comporterebbe un rilevante danno per l'amministrazione;

DATO ATTO che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali, a mente dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, devono essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, termine, per l'anno 2016, fissato dal D.M. Interno 1° marzo 2016 al prossimo 30 aprile 2016;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

EVIDENZIATO più in particolare che:

- dall'esame delle spettanze pubblicato nel sito del Ministero dell'interno emerge che i trasferimenti erariali sono stati ridotti un modo significativo in relazione alla struttura del bilancio comunale;
- non sussiste ulteriore margine di manovra sotto il profilo dell'imposizione tributaria, atteso che le aliquote IMU e TASI sono già previste negli esercizi trascorsi nell'importo massimo consentito;
- sotto il profilo delle entrate extratributarie non vi è un significativo margine di manovra tale da sopperire alle minori entrate, come sopra accertate, fatta salva in ogni caso la necessità di adottare correttivi in relazione ai rinnovi di affidamento dei principali servizi a domanda individuale, auspicando che la riorganizzazione delle modalità di erogazione possa portare ad una contrazione dei costi sugli esercizi futuri;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C.n.32 DEL 30/07/2015 ad oggetto "Addizionale Comunale IRPEF anno 2016-Provvedimenti", esecutiva;

PRESO ATTO che pertanto è intendimento di questa amministrazione confermare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8%;

PRESO ATTO che soglia di esenzione è stabilita in Euro 15.000,00 da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e, pertanto, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

presenti: 09

astenuiti: 00

votanti: 09

favorevoli: 06

contrari: 03 (Bronzina, Scannerini, Bocchi).

DELIBERA

- Di confermare, per i motivi esposti in premessa, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anche per l'anno 2016;
- Di approvare il regolamento per l'addizionale comunale all'addizionale sul reddito delle persone fisiche nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso;
- Di confermare per l'anno 2016, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF delle persone fisiche nella misura dello 0,8%;
- Di dare atto viene stabilita una soglia di esenzione di Euro 15.000,00 da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e, pertanto, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";
- Di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 1°

gennaio 2016;

- Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e ss.mm. ed ii., secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
- Di dare mandato al responsabile del servizio per gli adempimenti successivi e conseguenti al presente atto.

Il CONSIGLIO COMUNALE, procedutosi con votazione separata ai sensi dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, con voti nr. 06 favorevoli e voti n. 03 contrari (Bronzina, Scannerini e Bocchi) regolarmente resi, su nr. 09 consiglieri presenti e votanti, DELIBERA di conferire immediata eseguibilità all'atto di che trattasi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PROF. GARANTE CLAUDIO

SECRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11 al 11 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 11 MAG 2016

Brugnato, li 11 MAG 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia della Spezia

TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Allegato deliberazione C.C. n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Modalità di versamento
- Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2
Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3
Deliberazione delle aliquote

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. L'aliquota è fissata nella misura dello 0,8 punti percentuali.

Art. 4
Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142 lett. b) della legge n. 296 del 27/12/2006, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. La soglia di esenzione è fissata in Euro 15.000,00 ed è da intendersi come *limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, pertanto, nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*

Art. 5
Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2016.

**COMUNE DI BRUGNATO
(La Spezia)**

Comune di Brugnato (SP)
Arrivo
Prot. N. 0002500
del 14-04-2016 ore 11:49:21
Categoria 5 Classe 1 Fascicolo 1



IL REVISORE DEL CONTO

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto "Addizionale comunale IRPEF anno 2016. Provvedimenti";

VERIFICATO che

la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO che è prevista l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 239- comma 1°- lettera b) del D. Lgs.n.267 del 18.08.2000 come modificato dall'art. 3, comma 1 lettera o legge 213/2012 ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto "Addizionale comunale IRPEF anno 2016. Provvedimenti " in virtù delle motivazioni in essa espresse.

IL REVISORE DEL CONTO
(Dott.ssa Serena Venturino)

14 APR 2016